

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1559

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RALLO, DEL DONNO

Presentata il 21 marzo 1980

Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente norme per il personale non docente dell'Università statale degli studi di Cassino

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento con la legge 3 aprile 1979, n. 122, istituendo la seconda università degli studi di Roma, ha contestualmente dettato le norme per la istituzione delle università statali della Tuscia, con sede a Viterbo (articolo 8), e di Cassino (articolo 17) venendo in tal modo incontro alle aspirazioni sia degli studenti che delle popolazioni delle rispettive zone.

Le norme dettate per queste due nuove università statali, e raccolte rispettivamente nei titoli II e III della legge 3 aprile 1979, n. 122, pur nella diversità dei corsi di laurea previsti, hanno una esatta e opportuna corrispondenza nelle loro previsioni per quanto riguarda l'inquadramento del personale docente.

Divergono, invece, per ciò che si attiene al personale non docente, in quanto quello in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso la allora privata università di Viterbo è stato immesso nei corrisponden-

ti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi, mentre per l'analogo personale dell'allora istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino è stato disposto l'espletamento di un « concorso riservato per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi ».

Il diverso trattamento previsto per il personale non di ruolo della università di Cassino non trova giustificazione alcuna né sul piano di fatto né su quello di diritto e la imposizione di un « concorso riservato » non è suffragata da alcuna necessità funzionale.

Riteniamo, quindi, con la presente proposta di legge di risolvere il caso sulla base di un solo ed unico criterio, adottando, anche per il personale non docente della università di Cassino, quello più favorevole già approvato dal Parlamento per il corrispondente personale non di ruolo della università di Viterbo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale non docente assunto sino alla data del 30 giugno 1978 con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ammissione in ruolo è disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego, nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio ».